

XXI. — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 NOVEMBRE 1966

Articolo 2 - Punto 20 (Giudice istruttore - Poteri) - Seguito esame - Approvazione.

Punto 23 (Atti istruttori - Interventi - Pubblico ministero - Difesa - Facoltà) - Esame - Approvazione.

Punto 25 (Atti istruttori - Assistenza pubblico ministero) - Assorbimento.

PRESIDENTE	721, 728, 731, 738, 744, 745, 746 748, 749, 750, 752, 753, 755
AMATUCCI	749
ASSENNATO	737
GALDO	729, 730, 731, 732, 733, 734, 735 736, 741, 746
GUIDI	738, 739, 745, 749, 750
MANNIRONI	739, 747
MISASI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	723 730, 733, 735, 736, 744, 750
RICCIO	725, 730, 743, 747, 748, 751, 752, 755
SFORZA	724
VALIANTE, <i>Relatore</i>	730, 731, 732, 733, 735, 737, 739 741, 743, 748, 749, 751, 752, 753
ZOBOLI	728

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,20.

PRESIDENTE. Come i colleghi ricordano, nella precedente seduta del 10 novembre avevamo svolto una discussione piuttosto ampia sul punto 20) quando il relatore Valiante presentò un nuovo emendamento sostitutivo di tutto il punto e rinviammo il seguito dell'esame ad altra seduta.

Pertanto al punto 20) abbiamo il testo del Governo, del seguente tenore:

« Attribuzione al giudice istruttore della facoltà di compiere ogni attività influente sull'accertamento della verità, compreso l'esercizio del potere di coercizione processuale, sia personale (provvedimenti cautelari in ordine alla libertà personale), sia reale (provvedimenti di perquisizione, di sequestro, di intercettazione telefonica ed altri) ».

Il relatore Valiante aveva proposto il seguente emendamento:

Sostituire il punto 20) con il seguente:

« Riconoscimento al giudice istruttore del potere di acquisire le prove generiche del reato e quelle specifiche non rinviabili al dibattimento; di identificare l'autore del reato; di emettere provvedimenti di perquisizione, di sequestro, di intercettazione telefonica ed altri; nonché di richiedere al tribunale provvedimenti in ordine alla libertà personale dell'imputato ».

Questo emendamento venne abbandonato dal relatore che propose il seguente:

Sostituire il proprio emendamento con il seguente:

« Potere del giudice istruttore di compiere gli accertamenti generici e tutti gli atti non rinviabili a giudizio al fine di acquisire gli elementi necessari per accertare se sia possibile prosciogliere l'imputato o necessari per rinviarlo a giudizio. Potere del giudice istruttore di disporre provvedimenti di coercizione processuale, sia personale che reale ».

Il relatore Valiante successivamente propose una nuova formulazione di questo emendamento. Eccone il testo:

Sostituire il proprio emendamento con il seguente:

« Potere del giudice istruttore di compiere accertamenti generici e tutti gli atti non rinviabili al dibattimento, nonché quelli necessari per stabilire se sia possibile prosciogliere l'imputato o si debba rinviarlo a giudizio ».

I deputati Guidi ed altri hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il punto 20) con il seguente:

« Riconoscimento al giudice istruttore del potere di acquisire le prove generiche del reato e quelle specifiche non rinviabili al dibattimento, di perquisizione, di sequestro ed altri; nonché di richiedere al tribunale provvedimenti in ordine alla libertà personale dell'imputato.

Previsione rigorosa dell'oralità e della sommaria assunzione degli atti non ripetibili. Garanzia della pubblicità dell'istruttoria ».

L'onorevole Galdo ha proposto il seguente emendamento:

Sostituire il punto 20) con il seguente:

« Attribuzione al giudice istruttore — con la facoltà di servirsi, per il compimento dei singoli atti, del suo cancelliere o della polizia giudiziaria — del potere di compiere ogni attività necessaria per acquisire le prove generiche del reato, e quelle specifiche non rinviabili al dibattimento; nonché di compiere perquisizioni, sequestri, ricognizioni e intercettazioni di corrispondenza e telefonica ».

Su questi principî si era manifestato, nella scorsa seduta, un consenso pressoché unanime. Però la discussione di questo punto venne collegata con l'esame del punto 23) e correlativo emendamento del deputato Valiante. Si insistette per esaminare globalmente questi due punti nella previsione — quanto meno subordinata ad un emendamento del gruppo comunista — di consentire al difensore di assistere all'interrogatorio dell'imputato ed all'esame dei testi, con la facoltà, al termine della redazione del verbale, di farvi inserire sue dichiarazioni. Un'attività, cioè, di pura e semplice assistenza e non di contraddittorio come si auspicava da una parte della Commissione.

Ricordo ai colleghi che il punto 23) nel testo del disegno di legge è così formulato:

« Intervento della difesa negli esperimenti giudiziali, nelle perizie, nelle perquisizioni domiciliari e nelle ricognizioni ».

Il relatore Valiante ha proposto il seguente emendamento:

Sostituire il punto 23) con il seguente:

« Facoltà del pubblico ministero e della difesa di intervenire negli esperimenti giudiziali, nelle perizie, nelle perquisizioni domiciliari e nelle ricognizioni, e negli atti istruttori non ripetibili, nonché di assistere agli altri atti di istruzione; facoltà degli stessi, dell'imputato e della persona offesa dal reato di presentare memorie, di indicare elementi di prove, e di proporre indagini per l'accertamento della verità ».

Il deputato Galdo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il punto 23) con il seguente:

« L'istruzione è segreta ma il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di intervenire negli esperimenti giudiziali, nelle perizie, nelle perquisizioni domiciliari e nelle ricognizioni.

Il pubblico ministero, l'indiziato e la persona offesa dal reato hanno diritto di presentare memorie, indicare elementi di prova e di proporre indagini per l'accertamento della verità ».

Avevamo rinviato il seguito della discussione per dar modo a tutti e al Governo di rimeditare sulla questione. Do la parola al rappresentante del Governo.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Innanzitutto, ribadisco l'opposizione del Governo — già espressa nella scorsa seduta — alla costruzione dell'istruttoria con quei caratteri di oralità, di pubblicità e di contraddittorio che, praticamente, la trasformerebbero in un vero e proprio dibattimento rendendo inutile la successiva fase processuale.

Il Governo si rende conto che, sul piano strettamente teorico, diversa cosa sarebbe la presenza, in un certo senso « muta », del difensore all'interrogatorio dell'imputato e posso dire che, in un primo tempo, il Governo aveva pensato anche a questa eventualità. Ne ho parlato con il Ministro. Ma, qual è la ragione per cui non abbiamo inserito questa previsione della presenza del difensore a titolo di pura assistenza? Il motivo consiste nel fatto che, pur essendo teoricamente coerente ed apprezzabile questa idea, praticamente può dar luogo a notevoli inconvenienti. C'è, per esempio, il caso del processo indiziario in cui l'imputato che vuole costituirsi un alibi dice alcune cose e, naturalmente, il difensore presente potrebbe fare in modo che questo alibi risulti convalidato. Insomma non si può negare che vi sia una serie di rischi.

So già che mi si risponderà che opporre la possibilità di inconvenienti non risolve sempre un argomento. Ma non vi è dubbio che la pre-

senza del difensore possa dar luogo a notevoli rischi sul piano pratico. Per questa ragione il Governo è molto perplesso sulla possibilità di ammettere il difensore nella fase istruttoria, specie all'interrogatorio. Ripeto, non è una negazione di principio; è una contrarietà motivata da esigenze pratiche, da un certo realismo nell'esaminare la questione.

La Commissione può, naturalmente, fare come crede, però, ho il dovere di sottolineare la notevole perplessità del Governo che ha attentamente vagliato l'argomento prima della definitiva stesura del testo del disegno di legge.

Pertanto, comunico che, nel caso in cui venisse accolto l'orientamento della Commissione di inserire la difesa nell'istruttoria, il Governo si riserverebbe, in Assemblea, di proporre l'abolizione proprio perché preoccupato da considerazioni realistiche.

Questa è la posizione che sottoponiamo alla vostra attenzione ed al vostro giudizio perché possiate valutare ogni aspetto del problema prima di decidere.

SFORZA. Insistiamo sulla necessità della presenza del difensore durante l'interrogatorio dell'imputato e, eventualmente, dei testimoni anche in istruttoria. Quando parliamo di assistenza della difesa non ci riferiamo soltanto all'imputato ma a tutte le parti e, quindi, anche alla parte lesa che si sia costituita parte civile.

Avevamo sostenuta l'opportunità che l'interrogatorio dell'imputato avesse sempre luogo in dibattimento perché ci sembrava che ciò fosse un dato ormai acquisito dall'orientamento generale a sostegno ed a fondamento del nuovo codice di procedura penale, nel senso che l'istruttoria vera e propria dovesse avvenire in dibattimento.

Ci siamo resi conto dalle osservazioni fatte dal relatore nella passata seduta che il giudice istruttore, per poter giungere all'assoluzione dell'imputato con sentenza, o con ordinanza per il rinvio a giudizio, si trova nella necessità di acquisire anche l'interrogatorio dell'imputato. A questo riguardo il deputato Dell'Andro — e l'osservazione mi sembrò pertinente — richiamandosi ad una sentenza della Corte costituzionale disse che un provvedimento di assoluzione sarebbe impensabile senza aver prima interrogato l'imputato.

È logico quindi, secondo noi, che se nell'istruttoria si consentirà al giudice istruttore di interrogare l'imputato o il testimone, la difesa debba essere presente. E non vedo, per la verità, le perplessità sollevate dal rappresentante del Governo al riguardo. Quale rischio e quali pericoli vi possono essere? D'altra parte la questione che solleviamo non è puramente teorica, come diceva il Sottosegretario Misasi, ma è anche una questione di ordine pratico.

Ricordo un caso giudiziario di cui ebbi ad occuparmi: con una frase usata in un verbale di interrogatorio, si intendeva che Tizio non fosse sul posto, al momento del delitto. Su quel punto si incentrò tutta una discussione in corte di assise e in corte di assise di appello.

Ecco l'importanza che può avere la presenza della difesa all'interrogatorio sia dell'imputato che dei testimoni. Dicemmo — e lo ricordo — che vi è anche una questione psicologica che riguarda il teste e l'imputato i quali si sentiranno più sicuri quando sia presente all'interrogatorio, in fase istruttoria, il proprio difensore.

Da ultimo, vorrei dire che con taluni soggetti, sia imputati che testimoni, completamente analfabeti, i quali non possono leggere quanto è stato scritto nel verbale e che il più delle volte non sanno esprimersi se non con il dialetto locale, è necessaria una vera e propria preventiva opera di traduzione per inserire le dichiarazioni a verbale. In questa traduzione, anche con la migliore buona fede, si può incorrere, come nel caso dell'episodio giudiziario da me prima ricordato, in errori. Quindi, può accadere di riportare la dichiarazione del teste, che aveva detto di non aver visto Tizio, escludendo che Tizio non fosse presente: il che, agli effetti pratici, è molto diverso.

Per questi motivi, quindi, riteniamo di insistere dato che la questione non è marginale ma di fondo. Introdurre, sia pure sotto forma di eccezione — che, poi, diventerà regola — l'interrogatorio dell'imputato e dei testi in quanto il giudice istruttore prima di prosciogliere l'imputato in sede istruttoria o prima di rinviarlo a giudizio si troverà nella necessità di procedere all'interrogatorio, significa conferire carattere puramente teorico all'affermazione che l'interrogatorio avvenga nel dibattimento e soltanto nel dibattimento. Nessuno, infatti, può credere — e la pratica di tanti anni ce ne dà conferma — che l'interrogatorio istruttorio di un imputato non sia tenuto presente dal giudice del dibattimento. Così, viene a preconstituirsì una prova, che è contraria al principio che abbiamo affermato della immediatezza.

RICCIO. Credo che con l'avere ammesso nell'istruttoria, quale atto necessario, l'interrogatorio dell'imputato si abbiano rafforzate le garanzie di libertà e, quindi, non dobbiamo avere pentimento alcuno in rapporto all'affermazione di un principio di questo genere.

Mi sembra, proprio perché vogliamo rendere dialettico il processo, che la contrapposizione fra la difesa e l'accusa debba avvenire immediatamente. Naturalmente, avendo dato all'istruttoria preliminare del pubblico ministero soltanto un contenuto di preparazione dell'istruttoria giudiziale è chiaro che, in sede di istruzione formale, la prima cosa che si verificherà sarà una contrapposizione delle opposte tesi: in tal modo

ci troviamo di fronte ad una garanzia di libertà per la ricerca della verità. Quindi, bene ha fatto la Commissione ad introdurre l'obbligatorietà dell'interrogatorio ed a porre, come elemento centrale della istruzione, la presenza del difensore per la presentazione di tesi difensive; l'imputato può e deve essere aiutato dal difensore.

Il difensore, anche nel nuovo processo penale, assume una posizione che è di rappresentanza processuale oppure di sostituzione processuale? Di rappresentanza processuale possiamo parlare nei giudizi contumaciali quando l'imputato non è presente e quando si svolge il processo in assenza dell'imputato. Sostituzione processuale è la sostituzione tecnica nella preparazione della difesa alla presenza dell'imputato.

Posti questi due concetti e posta la presenza del difensore nel periodo istruttorio, ne discende anche la presenza fisica del difensore durante gli atti istruttori? Si potrebbe subito obiettare che, se intendiamo creare un processo di parti, ponendo il pubblico ministero allo stesso livello dei diritti e doveri del difensore, è indispensabile considerare se la presenza del pubblico ministero ad alcuni atti istruttori debba portarci, per conseguenza, anche alla presenza del difensore. È questo un argomento su cui conviene riflettere perché, per il tipo di processo che andiamo strutturando, non possiamo non mettere allo stesso livello difensore e pubblico ministero. Discende da ciò la necessità di dare al pubblico ministero la facoltà di essere presente a tutti gli atti e, conseguentemente, di dare al difensore la facoltà di presenziarvi? O, invece, per la chiarezza e per la snellezza del processo, la presenza deve intendersi soltanto al livello di presentazione delle tesi senza la presenza effettiva nel momento in cui la tesi si svolge e le prove della tesi si acquisiscono?

Secondo me, è necessario porre sullo stesso piano difensore e pubblico ministero come presentazione di richieste; al più, si potrebbe arrivare, soltanto nell'atto preliminare di un interrogatorio formale dell'imputato, ad ammettere l'uno e l'altro. Però lo escluderei, perché l'oralità deve trionfare in modo assoluto nel dibattimento, mentre nel procedimento istruttorio non è opportuno accentuare eccessivamente l'oralità se non vogliamo capovolgere quel tipo di istruttoria che, fino a questo momento, abbiamo accettato, dato che si è convenuto che l'istruttoria tende unicamente a provare se ci siano o meno elementi per il rinvio a giudizio: cioè è una prova della prova o una valutazione preliminare di quella che è la prova?

Posta questa posizione, credo che, dato il carattere scritto del processo istruttorio, vista la preliminarità di questa fase in rapporto al processo dibattimentale, considerata la finalità limitata del processo istruttorio in rapporto al processo dibattimentale, dobbiamo escludere la presenza tanto del difensore quanto del pubblico ministero, perché

non riesco a comprendere — posto il tipo di processo — questa diversità di posizione tra pubblico ministero e difensore.

Si potrebbe obiettare che il pubblico ministero è tenuto ad indicare le prove che dispone ed a presentarle? Indubbiamente, sì. Il pubblico ministero agisce e presenta le prove; dall'altra parte vi è il difensore che, come sostituto processuale, integrando l'imputato, presenta le proprie prove.

Comunque, sarei assolutamente contrario alla presenza a tutti gli atti istruttori del difensore e del pubblico ministero; altrimenti, giungiamo ad una civilizzazione del processo penale, che non è opportuna. Bisogna dare anche al giudice la possibilità di ricercare le prove, senza che queste siano viziate, e la verità deve essere assoluta nella sua coscienza.

Infine, posta l'indispensabilità dell'interrogatorio dell'imputato, come atto centrale sul piano delle garanzie di libertà e di verità, posto il tipo di processo che siamo andati ad individuare — il difensore o rappresenta l'imputato o lo sostituisce processualmente — giungerei alla conclusione di escludere, non come presentazione di tesi, perché su questo punto vi è la libertà più piena ed anche un obbligo morale da parte del giudice di vagliare tutte le tesi che sono presentate dall'imputato e di compiere ogni atto istruttorio da questi richiesto, la presenza del difensore dell'imputato nel periodo istruttorio. Però, mi sentirei, di conseguenza, di escludere anche la presenza del pubblico ministero, così stabilendo una posizione di parità.

Vorrei, infine, richiamare l'attenzione dei colleghi su un altro punto che non ha soltanto un valore pratico ma che incide sulle garanzie di libertà. Ci siamo preoccupati di porre anche dei termini — non so se, poi, nel codice questi limiti vi saranno — in rapporto alla durata della istruzione, per far rimbalzare questi termini sulle garanzie di libertà; ci siamo preoccupati di rendere più agile e più snello il processo individuandolo quasi con un contenuto di contrapposizione di tesi. Se stiamo in questo campo, e nello stesso tempo stabiliamo che l'istruttoria va fatta in presenza delle parti — pubblico ministero e difensore dell'imputato —, giungiamo ad un appesantimento della fase istruttoria e, fatalmente, metteremo il giudice in condizione di non poter espletare, nei termini, la istruttoria o di non poterla completare: ciò rimbalza negativamente sulle garanzie di libertà dell'imputato.

Sono queste le ragioni per cui esprimo parere contrario alla presenza del difensore durante gli atti istruttori in genere; in subordinata ammetterei la presenza del difensore solo all'interrogatorio. È evidente che, arrivando a questa conseguenza, bisogna giungere anche all'altra tesi,

che il pubblico ministero sia presente soltanto a questo interrogatorio, mettendo nella stessa posizione pubblico ministero e difensore. Difesa e pubblico ministero non avranno alcuna facoltà se non quella della mera assistenza, senza possibilità di intervento in corso di escussione della prova.

PRESIDENTE. In linea principale il deputato Riccio esclude, in sede di istruttoria, la presenza sia del difensore che del pubblico ministero essendo queste due figure equiparate; in via subordinata ammette la loro presenza al solo interrogatorio dell'imputato e senza una partecipazione attiva, se non per fare delle dichiarazioni, per esempio alla fine del verbale.

ZOBOLI. Osservo che non dobbiamo tener presente solo una questione di forma — ossia la parità tra difesa e pubblico ministero — perché questa è da considerarsi come conseguenza di un principio più vasto e più immanente, vale a dire quello della garanzia di libertà e, soprattutto, della garanzia di ricerca della verità. La questione, dunque, non va impostata sulla equivalenza tra difesa e pubblico ministero, ma sulla ricerca essenziale della verità da cui consegue la necessità o meno dell'interrogatorio.

Penso che l'interrogatorio non possa non essere considerato necessario quando la finalità dell'istruttoria sta nell'affermazione della presunzione di innocenza dell'imputato che il giudice istruttore supererà rinviandolo a giudizio, per cui si renderà ovviamente necessario il suo interrogatorio.

Una volta che sia stabilita la necessità dell'interrogatorio non si pone tanto la questione della presenza o della esclusione di entrambe le parti — l'accusa e la difesa — da questo atto; si tratta della garanzia che l'interrogatorio risponda al suo fine che è quello della ricerca della verità.

Come si fa, una volta che sia ammesso l'interrogatorio in fase istruttoria, a porre dei limiti all'attività sia del pubblico ministero che della difesa? Se hanno da intervenire, intervengano con tutti i poteri necessari per assolvere al loro compito.

Quindi, non penso che la presenza del difensore possa essere limitata solamente ad una forma passiva di ascolto senza possibilità di intervenire.

Riassumo la mia posizione che è quella di una estensione di quanto è stato ammesso dal collega Riccio, vale a dire una concreta presenza della difesa e del pubblico ministero, senza alcuna limitazione ai loro interventi.

GALDO. Credo che ci si trovi in una fase del nostro lavoro già compromessa da precedenti decisioni.

Quando stesi per il gruppo del movimento sociale il complesso degli emendamenti che ho inizialmente presentato, avevo presente un tipo di processo che mi pareva accolto dalla maggioranza di questa Commissione; un processo, cioè, che limitasse la fase istruttoria, che fosse prevalentemente di tipo accusatorio e non inquisitorio; un processo, quindi, ove il giudice istruttore, da noi prescelto nella discussione di carattere generale come l'organo cui compete l'espletamento dell'istruzione, avesse il solo compito di svolgere l'istruzione così come, con molta chiarezza, il relatore Valiante ha più volte dichiarato. Vale a dire una istruzione che tendesse ad accertare se esistessero, allo stato, le prove dell'innocenza del prevenuto per cui non si dovesse rinviarlo a giudizio, oppure si dovesse emettere un'ordinanza in cui fosse detto che il caso andava deferito a giudizio e che sarebbe stato il dibattimento a chiarire le responsabilità.

Se la fase istruttoria avesse avuto soltanto questo significato — cioè non fosse quella che appare oggi, ovverossia la riproduzione dell'istruzione formale così come la viviamo nel nostro attuale processo — ritenevo che potesse essere segreta salvo, come era del resto già indicato nel disegno di legge, gli atti di istruzione generica, gli accertamenti peritali e così via.

Ma nel corso dei nostri lavori — e su questo desidero richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi — da quel tipo iniziale di processo delineato nelle due relazioni introduttive, ci siamo molto allontanati; particolarmente, mi permetto di dire, quando abbiamo discusso delle attribuzioni del pubblico ministero nel momento in cui deve formulare l'imputazione.

Ho una gravissima preoccupazione — ed ecco l'imbarazzo nel quale in questo momento mi trovo —: che si stia creando una procedura assai più lenta. Stiamo rendendo obbligatoria l'istruzione formale con tutti i suoi difetti; proprio quella istruzione formale che, oggi, si applica soltanto ad un limitato numero di processi. Così non faremo un passo avanti verso quello che era il nostro traguardo, cioè l'oralità del dibattimento come momento processuale nel quale si accerta la verità.

È evidente che se l'istruzione sarà di questo tipo, non posso che essere d'accordo con chi sostiene che sia effettuata in pieno contraddittorio — dico in pieno contraddittorio — tra il pubblico ministero, l'accusa privata e tutte le parti del processo, in piena parità di funzioni, con una partecipazione attiva di questi soggetti processuali perché, evidentemente, siamo proprio nella fase istruttoria, non nella fase di un accertamento per constatare se sia o meno necessario il processo.

VALIANTE, *Relatore*. Onorevole Galdo, sono preoccupato di quanto ella dice perché significherebbe che, se veramente abbiamo fatto un lavoro nella direzione da lei indicata, non abbiamo capito niente.

GALDO. Onorevole Valiante, ella aveva visto e tratteggiato il il processo nel modo che ho ricordato !...

VALIANTE, *Relatore*. Nel mio emendamento al punto 20) affermo che il giudice istruttore può compiere gli atti generici — questo era pacifico —, tutti gli atti non rinviabili al dibattimento — anche questo era pacifico —, nonché quelli necessari per stabilire se sia possibile prosciogliere l'imputato o se invece lo si debba rinviare a giudizio.

Quindi, nell'istruttoria si conducono indagini essenziali, necessariamente rapide, che sono di quel tipo che ella, onorevole Galdo, dimostrava di condividere.

Prima di inserirmi nella sua esposizione ho riletto per mio conto le attribuzioni che abbiamo conferito e al pubblico ministero ed alla polizia giudiziaria, proprio per vedere se fosse stata smentita questa mia impostazione.

GALDO. Se rileggiamo il testo dei punti già approvati vedremo che ci troviamo di fronte ad una duplicazione, se non addirittura ad una triplicazione della stessa fase di accertamento. Prima la polizia, poi il pubblico ministero, indi il giudice istruttore.

RICCIO. Vorrei ricordare, onorevole Galdo, che l'istruttoria vera e propria incomincia con questo tipo di attività che chiamiamo istruttoria formale perché abbiamo già tolto al pubblico ministero la facoltà di svolgere qualsiasi istruttoria. Quindi l'istruttoria vera e propria incomincia adesso.

In secondo luogo: come finisce ? Abbiamo stabilito che, nel caso di rinvio a giudizio, finisce con una ordinanza...

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Abbiamo stabilito soprattutto l'immediatezza.

RICCIO. Appunto, era proprio quello che stavo per dire su questo tipo qualificato di procedimento.

Quindi, mi pare, che il suo richiamo, onorevole Galdo, possa essere esatto soltanto se si fa riferimento a quello che è fuori dell'istruttoria vera e propria. Ma l'istruttoria vera e propria è rimasta con questo contenuto e con questa caratteristica.

PRESIDENTE. Credo sia rilevante tener presente che il punto essenziale, sul quale sostanzialmente si farà giustizia o meno di certe preoccupazioni, sarà il numero 23) che tratta specificatamente dell'intervento della difesa negli esperimenti giudiziali, nelle perizie, nelle perquisizioni domiciliari, nelle ricognizioni e non il punto 20) sul quale siamo pressappoco tutti d'accordo.

Se tornasse in discussione tutto il problema dell'interrogatorio o meno dell'imputato, si potrebbe dare al processo un'altra fisionomia. Ma se si esclude nell'istruzione l'interrogatorio dell'imputato e lo si ammette soltanto in dibattimento, il problema è diverso. Il problema si era posto soltanto in rapporto all'interrogatorio e, quindi, alla presenza o meno del difensore e del pubblico ministero.

GALDO. Abbiamo deciso al punto 13) che la polizia giudiziaria prende notizia dei reati, compie gli atti necessari ed urgenti per assicurarne le prove...

VALIANTE, *Relatore*. Compie « soltanto » gli atti necessari ed urgenti.

GALDO. Il termine « soltanto » è una limitazione ma, poi, verrà la giurisprudenza a dire, con molta larghezza, quali siano questi atti necessari ed urgenti.

PRESIDENTE. Qui non stiamo facendo gli articoli, stiamo dando una delega !

GALDO. Per chiarire il mio pensiero, desidero vedere, dall'inizio, che cosa accade proprio per comprendere quello che sarà questa istruttoria affidata al giudice istruttore.

Ella, signor Presidente, ha ragione quando dice che non stiamo formulando degli articoli e su questo siamo d'accordo, però le parole hanno un senso che può essere più lato o più ristretto a seconda della realtà dei fatti cui si riferiscono.

Abbiamo pensato ad un processo che nasce così: una polizia giudiziaria che ha facoltà di prendere notizia dei reati — e su questo non si discute —, compiere gli atti necessari ed urgenti per assicurare le prove, fermare, anche fuori dei casi di flagranza, colui che è gravemente indiziato di un grave reato, quando vi sia fondato sospetto di fuga.

Fui assai riservato nei confronti di questa dizione. Perché ? Io tendevo — mi pare di averlo detto — ad una formula che ci garantisse in modo assoluto che la polizia giudiziaria non mandasse più alcun

fascicolo istruttorio al magistrato — mi espressi in questo senso —, fatto che oggi accade pur con una formulazione dell'attuale codice di procedura penale non molto diversa da quella del punto 13) di questo disegno di legge. Se andiamo a leggere gli attuali articoli del vigente codice penale, troviamo un riferimento soltanto agli atti urgenti e necessari; vi troviamo un riferimento agli interrogatori non ripetibili, e così via, e pur tuttavia il fascicolo arriva...

VALIANTE, *Relatore*. Le pare niente che qui si escluda un rapporto della polizia ?

GALDO. Presentai emendamenti al riguardo e non faccio questa discussione perché allora non venne accolto il mio punto di vista, ma sostengo che non siamo stati tanto chiari da non correre il rischio che il legislatore delegato non abbia, invece, ad introdurre nelle singole norme cose che già esistono nel nostro codice. Non sarebbe, infatti, fuori dalla delega — a mio parere — se il legislatore delegato prevedesse, per esempio, il rapporto con tutti i fascicoli allegati.

VALIANTE, *Relatore*. Che si fermerebbe al pubblico ministero...

GALDO. No ! Non è esatto !, perché, poi, siamo andati avanti ed abbiamo approvato la facoltà del pubblico ministero di affidare alla polizia giudiziaria lo svolgimento di indagini nel caso di apparente infondatezza. Cioè, se non c'è una prova immediata e facile di estraneità dell'indiziato alle responsabilità che gli sono state attribuite dalla notizia della polizia — non dico dal rapporto, ma poi temo che sarà « rapporto », perché più che alla parola dobbiamo badare alla sostanza dell'atto — il pubblico ministero ha la facoltà di chiedere quello che gli serve per formulare l'imputazione. È vero che abbiamo detto « sollecitamente », ma questo non ci dà alcuna sicurezza.

Ora, convengo con lei, signor Presidente — in questo periodo di meditazione me ne sono andato convincendo, ben lieto se mi potrà assicurare del contrario — che le formule usate nei primi paragrafi non ci danno sufficiente garanzia di un *iter* così come lo avevamo pensato. È vero che esistono gli atti parlamentari, ma mi pare che le formule non siano precise e che qualcosa di più si doveva e si poteva dire. C'erano degli emendamenti che sono stati respinti e, proprio perché sono stati respinti, la cosa può avere un significato.

Ha ragione il deputato Riccio quando dice che il processo comincia soltanto quando c'è la citazione dell'imputato perché solo allora gli è contestato un fatto e deve difendersi. E qui comincia l'istruttoria.

Ora, anche a proposito di questa istruttoria, fermiamoci un momento al punto 20). Il disegno di legge dice: « Attribuzione al giudice istruttore della facoltà di compiere ogni attività influente sull'accertamento della verità, compreso l'esercizio del potere di coercizione processuale, sia personale... » e questa parte l'abbiamo ampiamente discussa ma non sono rimasto soddisfatto delle conclusioni cui siamo pervenuti...

VALIANTE, *Relatore*. Non abbiamo concluso...

GALDO. Così come è formulata, questa dizione del disegno di legge, è certamente inaccettabile perché comprende la facoltà del giudice istruttore di compiere ogni atto influente per l'accertamento della verità. È una formula che dice tutto e che...

VALIANTE, *Relatore*. E che noi non accettiamo...

GALDO. Poi c'è l'emendamento Valiante: « Riconoscimento al giudice istruttore del potere di acquisire le prove generiche del reato, ecc. ».

VALIANTE, *Relatore*. È superato anche questo...

GALDO. Questo è un punto la cui formula ci potrebbe anche tranquillizzare. Però, se andiamo a leggerlo vediamo scritto: « acquisire le prove generiche del reato e quelle specifiche non rinviabili ». Insomma, siamo di fronte ad una norma generica, come quella stabilita per la polizia giudiziaria e per il pubblico ministero che deve formulare l'imputazione.

E allora ho ragione quando sostengo che corriamo il rischio di varare un processo pesantissimo. Questo povero giudice istruttore non potrà fare altro che risentire la persona e verbalizzare. In tal modo verbalizzano tutti e tre: verbalizza la pubblica sicurezza, poi verbalizza il pubblico ministero, poi verbalizza il giudice istruttore. Siccome non sarà possibile che il giudice istruttore non allarghi la propria indagine rispetto a quella della pubblica sicurezza — gli arriveranno liste di testimoni, esposti difensivi, ecc. — allora ritorneremo, anzi, allargheremo l'ipotesi del processo scritto, cioè del processo istruttorio segreto.

Conseguentemente ritiro il mio emendamento al punto 23) in cui dico che l'istruttoria è segreta. Per me, il giudice istruttore era l'unico organo cui competeva di svolgere indagini, avendo alle sue dipendenze la polizia giudiziaria, in quello che, evidentemente, pensavo fosse un processo di altro tipo, ove la fase istruttoria era una cosa diversa...

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. L'istruttoria sommaria è fatta dal giudice istruttore.

GALDO. Un'istruttoria sarà sommaria — come è oggi quella che chiamiamo sommaria — se non saranno necessari accertamenti generici. Ma, dal punto di vista delle prove specifiche, istruzione sommaria ed istruzione formale oggi non differiscono per nulla. Che cosa vi aggiunge il giudice istruttore? Aggiunge nient'altro che le prove generiche. Quando si va all'istruzione formale? Quando c'è bisogno di accertamenti generici, di prove generiche e, poi, il giudice istruttore vi aggiunge la sentenza.

La sostituzione dell'attuale sentenza con l'ordinanza è un male perché l'obbligo di redigere una sentenza fa carico al giudice istruttore di una maggiore responsabilità e meticolosità, dato il dovere di motivare prova per prova e di spiegare il perché l'abbia o meno accettata.

Chiedo scusa perché temo che questo mio intervento serva più a confondere che a dare un contributo però, a mio avviso, c'è necessità di un ripensamento. Del resto, quando si elaborano provvedimenti di questa natura, solo giungendo al vertice della piramide si vede in prospettiva il lavoro compiuto e si accerta se l'*iter* processuale strutturato costituisca veramente un passo avanti oppure se, come penso sia accaduto, appesantisca quello oggi esistente.

Poiché è previsto un voto su questo punto dirò che, proprio perché vedo l'istruzione impostata in questo modo, sia pure contro la nostra volontà, ma che praticamente sta così nascendo, voterò per l'oralità dell'istruzione, cioè per la facoltà del contraddittorio nell'istruzione.

Devo, naturalmente, rispondere all'obiezione sostenuta sia dall'onorevole Sottosegretario sia dal deputato Riccio.

Si dice: ma in questo modo — è stata la prima osservazione del Sottosegretario — fate dell'istruzione un predibattimento; cioè quello che va fatto in dibattimento lo si fa durante il periodo istruttorio. Io intendevo che al dibattimento non giungesse un processo scritto, già bello e fatto, proprio per non creare preclusioni nella coscienza del più libero dei magistrati. Se fossi un magistrato al quale dopo sei, otto mesi di attività istruttoria, giungesse un fascicolo, che debbo supporre formato non in malafede ma con la consapevolezza e con lo scrupolo della ricerca della verità da parte del collega che ha proceduto all'istruttoria, non solo dovrei tenerne conto ma mi peserebbe sulla coscienza un mio giudicato difforme. Così non nascerebbero i sospetti che il dibattimento abbia potuto avere un corso diverso per l'abilità dei difensori o per il trascorrere del tempo o per altri fatti.

Non sono rare le sentenze in cui si legge che « malgrado l'abilità della difesa », « nonostante la suggestione degli argomenti difensivi », si decide in un certo modo. Il che significa che un argomento difensivo

viene respinto soltanto perché la sua forza è considerata un'abilità del difensore e non espressione di una verità oggettiva.

Passiamo ad un'altra osservazione: è stato detto che nasceranno infiniti incidenti a causa della presenza attiva del difensore nell'istruttoria rendendone più lungo l'iter.

Si tratta di una obiezione di grandissimo peso, però quello che più conta è sapere in qual modo si svolgerà l'istruttoria in quanto, se dovesse approdare alla formazione di un processo scritto allora ben vengano gli incidenti che serviranno certamente ad approfondire la verità, a farla emergere e, quindi, saranno utili...

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Nella sua tesi precedente il processo era sempre scritto, anzi il giudice istruttore era considerato come la somma di tutto ciò che poteva influenzare il giudice del dibattimento...

GALDO. Ma il giudice istruttore dovrebbe fare quanto già, oggi, viene fatto da due persone prima di lui. Secondo me il giudice istruttore potrebbe anche non sentire alcun testimone...

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Scusi l'interruzione, ma vorrei precisare che il giudice istruttore deve fare quanto la coscienza gli impone poiché lo scopo dell'istruttoria è, appunto, quello di confermare o meno la presunzione di innocenza dell'imputato. A questo fine è necessario che l'istruttoria abbia una certa ampiezza e, proprio per questo, non abbiamo stabilito una rigorosa fissazione di atti e di termini.

Una volta superata la presunzione di innocenza, gli unici atti che restano validi ai fini del dibattimento sono gli atti generici e non ripetibili che vanno assunti in presenza della difesa. Tutti gli altri atti saranno ripetuti con carattere di immediatezza, appunto, per esaltare nel dibattimento la funzione centrale del processo.

GALDO. Quella attività che ella intende attribuire al giudice istruttore è stata già espletata dal pubblico ministero e l'ha già fatta anche la polizia giudiziaria !

VALIANTE, *Relatore*. Non è esatto !

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. La sentenza del giudice istruttore, in caso di proscioglimento, deve consentirgli una certa larghezza di indagini. Ma ove non prosciolga, è soltanto l'accertamento generico attraverso l'attività svolta dal giudice istruttore che acquisterà valore processuale.

GALDO. Se è così, che difficoltà c'è ad ammettere il difensore nell'assunzione degli atti istruttori ? Se lei ammette che il giudice istruttore fa solo le cose che hanno valore...

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Noi ammettiamo la presenza del difensore agli accertamenti, alle perizie ed eravamo rimasti a questo punto la scorsa volta. C'era, poi, la tesi massima rappresentata dal gruppo comunista: organizzare l'istruttoria come un vero e proprio dibattimento. Questa tesi è stata da me contestata perché, in tal modo, appesantiremmo e distruggeremmo proprio quel criterio, che abbiamo voluto consolidare, dell'immediatezza del dibattimento. Vi era, poi, una tesi subordinata, che mi era sembrata potesse venir accettata anche dal gruppo comunista, relativa alla presenza del difensore a tutti gli atti non rinnovabili al dibattimento.

A questa tesi subordinata, — dopo aver parlato anche con il Ministro — ho espresso questa mattina alcune forti perplessità pratiche sul piano di un certo realismo, in quanto ritengo che la presenza del difensore all'interrogatorio possa dar luogo ad inconvenienti, come nel caso degli alibi e della fuga di notizie all'esterno.

GALDO. Ringrazio il Sottosegretario per il suo chiarimento. Però rimane un problema. Abbiamo parlato degli atti necessari e non ripetibili che avranno peso nel dibattimento. Però lei ammette che il giudice istruttore, oltre questi atti per i quali si richiede la presenza del difensore, ne possa fare degli altri che — ella dice — non avranno un valore, un peso, nel dibattimento...

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Può anche prosciogliere !

GALDO. Il fatto di essere prosciolto mi sembra che sia già un qualcosa che interessa l'imputato. Non credo che l'imputato possa restare indifferente al suo diritto di essere prosciolto in istruttoria. Quindi, se questi altri atti servono, perché non deve essere presente il difensore alla loro assunzione ? Insomma, questa sottospecie di atti ai quali il difensore non può intervenire, o sono inutili, ed allora è inutile che il giudice istruttore li compia; se sono, invece, degli atti che servono al fine del proscioglimento o al fine di quello che è il processo in contraddittorio oppure al fine del convincimento generico, non vedo perché non vi debba assistere il difensore.

È stato detto che se, per esempio, nell'interrogatorio l'imputato indica un alibi, questo alibi, poi, l'avvocato lo potrà preparare. Ma, attualmente, l'interrogatorio dell'imputato viene comunicato al difen-

sore. E questo che cosa significa ? Che attualmente, anche se il difensore non è presente, conosce l'interrogatorio e, quindi, l'alibi lo può preparare ugualmente. Mi si può obiettare che il giudice istruttore deposita l'interrogatorio dopo aver controllato l'alibi, cioè fa quella tale operazione segreta senza controllo. Se si persiste in questo sistema non solo non avremo innovato niente, ma avremo fatto una marcia indietro.

Rimane, quindi, a questo punto, una cosa per me incomprensibile e spero di essere illuminato: si dice che il giudice istruttore compirà solamente gli atti irripetibili con la presenza del difensore. E allora, se compie solamente questi atti, dobbiamo dire che tutte le cose che il giudice istruttore fa — perché solo questo farebbe — postulano la presenza del difensore.

VALIANTE, *Relatore*. Dato che gli atti irripetibili devono valere in dibattimento — proprio perché non possono essere ripetuti in dibattimento — vanno assunti con la garanzia del contraddittorio. Gli altri, invece, che sono necessari ad esprimere un giudizio in ordine al proscioglimento ed in ordine alla necessità di rinvio a giudizio, siccome non sono decisivi, perché in dibattimento non se ne terrà conto, possono essere presi senza la presenza del difensore. E questo lo dico in via polemica perché sono convinto dell'opportunità della presenza del difensore anche in questi casi.

ASSENATO. Desidero prospettare un problema al relatore Valiante in relazione all'emendamento da lui presentato in quanto ritengo che miri a rendere obbligatorio per il giudice istruttore l'esperimento di indagini chieste dall'imputato.

Molto spesso accade che l'imputato non possa provare la propria innocenza dinnanzi al giudice del dibattimento perché non è in grado di fornire prove concrete; queste prove concrete, dobbiamo riconoscerlo, sono difficilmente raggiungibili dall'imputato, privo di mezzi non solo economici ma anche di ricerca. La ricerca dovrebbe, pertanto, essere effettuata, a richiesta dell'imputato, da parte del giudice istruttore.

Ritengo, ripeto, che l'emendamento Valiante tenda a stabilire questa obbligatorietà per il giudice istruttore; però se questo è lo scopo, ho la sensazione che la formulazione dell'emendamento non sia sufficientemente chiara. Se i colleghi fossero d'accordo su questo principio, potremmo modificare l'emendamento Valiante. A mio avviso va prevista l'obbligatorietà per il giudice istruttore di compiere gli atti chiesti dall'imputato, tranne nei casi in cui ciò non sia possibile.

VALIANTE, *Relatore*. Ricordo al deputato Assennato che nella nuova istruttoria vige la presunzione d'innocenza dell'imputato; il giu-

dice istruttore, pertanto, compierà tutti gli atti necessari a dimostrare questa innocenza.

PRESIDENTE. Faccio presente agli onorevoli colleghi che è nostro compito formulare, come ho già detto altre volte, solo i principi generali; l'articolazione vera e propria sarà compito del legislatore delegato.

GUIDI. Il problema essenziale da risolvere e che costituisce, a nostro avviso, il punto principale di tutta la riforma, è quello del ruolo della difesa nell'istruttoria.

All'inizio della discussione generale su questo disegno di legge di delega, vennero fatte alcune affermazioni di principio che non possono essere disattese. Riteniamo che la riforma sia stata, comunque, pregiudicata da alcune scelte effettuate su punti molto importanti. Mi riferisco ai punti 13) e 19), rispetto ai quali il nostro atteggiamento è quanto mai critico.

Procedere ad una riforma significa, innanzi tutto, scegliere i mezzi e le garanzie necessari per la libertà dei cittadini e, soprattutto, per la ricerca della verità; non possiamo, pertanto, tralasciare l'obiettivo di fondo e perderci in inutili casistiche. Non possiamo permetterci di equivocare nella scelta di principi essenziali, come è accaduto per i punti cui ho accennato, che hanno indubbiamente segnato un'involuzione rispetto all'impostazione data all'inizio dei nostri lavori dalla relazione del collega Valiante.

Noi cerchiamo di intervenire sui punti essenziali per evitare altri errori, ed anche per stimolare i colleghi della maggioranza in modo che procedano nel modo migliore. Ho detto questo perché deve essere chiaro che non rinunciamo al principio della partecipazione del difensore agli atti istruttori con tutte le garanzie del contraddittorio; se parliamo della semplice presenza lo facciamo solo per avvicinarci alle posizioni meno arretrate dei colleghi della maggioranza.

Abbiamo un grande interesse a che la maggioranza assuma posizioni non in contrasto con il dettato costituzionale.

Questo è un punto centrale della riforma e non si può correre il rischio di effettuare una riforma incostituzionale; la Costituzione afferma che la difesa è un diritto inviolabile che deve essere garantito in ogni stato e grado del procedimento. La difesa, pertanto, va garantita anche in istruttoria; non si può prevedere l'interrogatorio senza la garanzia della difesa.

Ecco perché non potete sfuggire alla necessità, in un modo o nell'altro, di prevedere la presenza della difesa nell'istruttoria e non solo per gli atti irripetibili. È chiaro che negli atti irripetibili in quelli, cioè,

che non possono essere ripetuti in dibattimento, se non fosse presente il difensore, violereste il diritto del cittadino alle garanzie. La Costituzione dice che in « ogni stadio », cioè anche quando si tratti di un atto ripetibile occorre la presenza del difensore.

Nell'ultima seduta si era rilevata l'esigenza che determinati atti, che si affidavano al giudice istruttore, fossero previsti in maniera precisa e non lasciati ad una formulazione generica che giustifica le preoccupazioni di numerosi colleghi.

Questo giudice istruttore, data la formula proposta, potrà compiere tutto; non solo atti non rinnovabili, ma anche: « quelli necessari a stabilire se sia possibile prosciogliere l'imputato o se invece si debba rinviarlo a giudizio ». Quindi, si può arrivare ad un'interpretazione estremamente lata; addirittura, anche l'istruttoria la più minuta, sarà affidata alla discrezionalità del giudice istruttore...

MANNIRONI. Necessariamente...

GUIDI. Se affermate questo, come fate a sostenere che non debba essere presente il difensore? Questa è la contraddizione, e non ne uscite...

L'onorevole Sottosegretario dice: non vogliamo fare doppioni. Ma quando esprime questa idea la pone nella seguente direzione: l'istruttoria, nei confronti del dibattimento, ha certi elementi caratterizzanti, il più vistoso dei quali è l'esclusione della difesa.

Ecco, perché, ritengo che la vostra sia una posizione non solo pericolosa ma incostituzionale. L'articolo 24 della Costituzione è chiarissimo: sancisce l'inviolabilità di un diritto. La dottrina ha elaborato il principio della rappresentanza, della sostituzione processuale, ma il costituente ha detto qualcosa di più: ha detto che tutto questo costituisce un diritto inviolabile. Ha espresso un giudizio di sintesi. Se tale diritto è inviolabile non possiamo ammettere, mentre si compiono atti importanti, decisivi, ai fini del rinvio a giudizio o dell'assoluzione dell'imputato, l'esclusione della difesa.

Noi, che sosteniamo la presenza del difensore nelle forme più ampie possibili, riteniamo di dover criticare le posizioni di alcuni colleghi che sono restii ad ammettere tale presenza persino nelle forme più attenuate.

VALIANTE, *Relatore*. Vorrei che mi fosse consentito di tornare un momento indietro a seguito delle preoccupazioni espresse questa mattina dal collega Galdo e da altri, cioè, che si sia abbandonata sostanzialmente l'impostazione che all'inizio dei nostri lavori si era data alla struttura del processo attuando un appesantimento non soltanto della

istruttoria ma anche dell'indagine preliminare del pubblico ministero, attraverso il compimento di atti che dovevano, secondo l'impostazione originaria, essere riservati alla fase dibattimentale circondati dalle garanzie di oralità, pubblicità e contraddittorio.

Brevemente riepilogo i termini adottati nei principî da noi già approvati: la polizia giudiziaria, oltre che apprendere le notizie del reato, può compiere soltanto gli atti necessari ed urgenti per assicurare le prove del fatto. Assicurare le prove significa garantire l'acquisizione di elementi che suffraghino l'effettività del reato, cioè il fatto materiale.

Una prima garanzia l'abbiamo nel fatto che la polizia giudiziaria, come sua funzione esplicita, non compirà più accertamenti specifici. Arriva, quindi, il pubblico ministero il quale svolge soltanto le indagini preliminari e limitatamente alle esigenze della formulazione dell'imputazione. Per esercitare l'azione penale, che è suo obbligo costituzionale, il pubblico ministero dovrà essere convinto di trovarsi di fronte ad un fatto-reato. Per esercitare l'azione penale nei confronti del soggetto attivo di questo fatto, è ovvio che il pubblico ministero abbia almeno degli elementi iniziali di prova. Dunque, per formulare l'imputazione, e limitatamente a queste esigenze, il pubblico ministero ha la necessità di svolgere indagini preliminari.

Arriva, infine, il giudice istruttore il quale, necessariamente, compierà gli atti non rinnovabili al dibattimento o non compatibili con la celerità e la concentrazione dello stesso: accertamenti generici, diciamo noi e, comunque, atti non rinnovabili. Poi, siccome il fine dell'istruttoria è anche, e soprattutto, quello di stabilire se sia confermabile la presunzione costituzionale di innocenza dell'imputato o se invece lo si debba rinviare a giudizio, attribuiamo al giudice istruttore il potere di compiere soltanto gli atti indispensabili per stabilire se l'imputato sia da prosciogliere o da rinviare a dibattimento.

Quali ripetizioni vi sono in questi atti? Avverrebbe nel nuovo processo quello che abbiamo voluto evitare? La polizia giudiziaria prima, il pubblico ministero poi e, quindi, il giudice istruttore ed il giudice del dibattimento farebbero la stessa cosa? Mi pare proprio di no.

Da quanto hanno detto i deputati Galdo e Guidi si desume che la loro aspirazione è quella che potrebbe costituire l'ideale per tutti, un processo, cioè, che si svolgesse nel modo seguente: il pubblico ministero, dopo essere stato informato dalla polizia, si presenta al giudice ed indica gli elementi dell'accusa. A questo punto, per ristabilire l'equilibrio, si fa in modo che dall'altra parte vi sia non solo l'imputato ma anche la difesa.

L'imputato e la difesa indicano gli elementi a favore delle loro tesi, cosa che costituisce, come giustamente ha osservato il Sottosegretario, un'anticipazione del dibattimento: questa fase sarebbe simile alla *preliminary examination* della procedura inglese in cui le due parti — l'accusa rappresentata dalla polizia e la difesa — si trovano dinanzi ad una corte composta da due giudici per presentare le loro rispettive ragioni. Dopo questa fase si ha un giudizio preliminare sommario ed il giudice stabilisce il rinvio al dibattimento vero e proprio. Questa procedura in Inghilterra è adottata solamente per i processi più gravi, dato che per quelli meno gravi è previsto il rinvio immediato a dibattimento.

Nell'istruttoria che auspico, e senza essere in contrasto con i principi già affermati, il pubblico ministero dovrebbe indicare al giudice istruttore, nel formulare l'accusa, gli elementi accertati come prove a carico; questa indicazione andrebbe fatta, a mio avviso, per iscritto.

GALDO. Il relatore Valiante ha parlato di « prove » addotte dal pubblico ministero; questo termine mi sembra improprio. Desidero anche conoscere l'uso che sarà fatto dei verbali delle prove testimoniali raccolte dal pubblico ministero, cioè se questi verbali saranno o meno trasmessi al giudice istruttore. Se venissero trasmessi al giudice potrebbero essere usati per costringere i testimoni a ripetere le medesime cose dette al pubblico ministero.

VALIANTE, *Relatore*. Riconosco che sarebbe più esatto parlare di « elementi » e non di « prove » in questa fase del procedimento; comunque non può sorgere alcuna preoccupazione in relazione alle prove raccolte dal pubblico ministero, dato che si tratterebbe, in ogni caso, vigendo il principio dell'immediatezza, di prove non definitive. Le prove raccolte nelle fasi preliminari non possono essere utilizzate per la decisione se non vengono confermate alla presenza del giudice del dibattimento. Il giudice del dibattimento potrà anche contestare al testimone una precedente versione dei fatti ma, alla fine, dovrà accontentarsi soltanto di quanto il teste avrà detto sotto giuramento dinanzi a lui.

Per quanto riguarda il problema dei verbali redatti dalla polizia e dal pubblico ministero, osservo che il problema ha due soluzioni: i verbali potrebbero essere trasmessi o meno al giudice istruttore. Nel secondo caso il giudice istruttore non conoscerebbe i precedenti e sarebbe in condizioni di assistere imparzialmente alla dialettica delle due parti, la difesa e l'accusa, ed alle varie contestazioni; questa dialettica è sollecitata dai colleghi comunisti, con i loro emendamenti, secondo la più ampia applicazione dei principi dell'oralità, della pubblicità e del contraddittorio.

Per l'altra soluzione del problema, il pubblico ministero nel momento in cui procede alla formulazione dell'accusa, trasmetterebbe al giudice istruttore anche gli elementi in suo possesso. Personalmente ritengo che questa soluzione sia la migliore, soprattutto per ragioni di economia processuale. Il giudice istruttore, poi, procederà a confermare, se possibile, la presunzione di innocenza dell'imputato, verificando gli elementi addotti a difesa dall'imputato stesso, e lo rinvierà a giudizio nell'impossibilità di confermare la presunzione d'innocenza. Ho già detto in un'altra occasione che il giudice istruttore non deve procedere all'accertamento delle attenuanti o delle aggravanti, a meno che non determinino uno spostamento di competenza.

Egli limiterà la propria attività alla conferma dell'innocenza oppure all'accertamento della necessità del dibattimento. Capisco che le formule non possono essere mai così precise e stringate da mettere chi le applicherà nella condizione di non debordare. Molto è affidato al nuovo costume che bisogna stabilire e molto è anche affidato alla previsione del termine massimo dell'istruttoria che, a mio giudizio, sarà indispensabile e non valicabile.

Mi sembra preferibile che, dopo un determinato periodo di tempo, si rinvi l'imputato al dibattimento con un processo istruttorio incompiuto — ovviamente pronti a prevedere sanzioni disciplinari nei confronti di quel giudice istruttore che per propria colpa non abbia completata l'istruttoria — piuttosto che lasciar marcire il procedimento presso il giudice istruttore. In tal modo avremo la garanzia della celebrazione del dibattimento a breve momento dal fatto. Non mi pare che in questa architettura vi siano quelle contraddizioni che il collega Galdo voleva cogliere. Chiedo scusa per questo lungo intervento, ma mi pare di aver chiarito, così, il mio pensiero in ordine alle richieste ed alle obiezioni fatte.

Continuo a sostenere che, anche senza accettare integralmente il principio dell'assistenza del difensore a tutti gli atti istruttori — cosa che, peraltro, sostengo nel mio emendamento — si riconosce pur sempre, un maggior peso alla difesa rispetto all'accusa nell'istruttoria stessa. Anche qualora limitassimo la presenza della difesa agli atti irripetibili, agli accertamenti generici, all'interrogatorio dell'imputato, la bilancia penderebbe sempre dalla parte della difesa e non da quella dell'accusa.

Il collega Riccio propone di escludere dall'assunzione istruttoria degli atti l'una e l'altra delle parti processuali. Intanto, credo che l'esclusione della difesa dagli atti irripetibili non sarebbe giustificata. In questo caso, veramente, vi potrebbe essere un'eccezione di ordine costituzionale...

RICCIO. L'accertamento fatto dal difensore sulla procedura seguita nell'assunzione degli atti generici è una cosa, mentre la presenza del difensore...

VALIANTE, *Relatore*. Ma già oggi il codice di procedura penale, all'articolo 304-*bis* prevede che « I difensori delle parti hanno diritto di assistere agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni domiciliari, ed alle ricognizioni... ». Comunque, il problema, adesso, riguarda la presenza e l'assistenza del difensore all'interrogatorio dell'imputato ed agli atti istruttori ripetibili.

Nel mio emendamento ho sostenuta la necessità dell'assistenza del difensore agli atti istruttori. Non mi pento di questo, però onestamente e lealmente sottolineo come da questo punto di vista derivi, come è stato rilevato, un appesantimento dell'istruttoria, che potrebbe diventare incompatibile con la celerità che desideriamo raggiungere e con la fissazione dei termini massimi che sostengo.

Si badi che, quando si parla di presenza e di assistenza del difensore, non possiamo pensare che nella stanza, ove si procede, chi vi è stato ammesso rimanga in silenzio !... Che lo si stabilisca esplicitamente o che non lo si stabilisca, bisogna inevitabilmente consentire che il difensore possa dire, al caso « questa domanda il giudice non può farla... ». D'altronde, già oggi, in sede di accertamento generico, il difensore può far inserire delle dichiarazioni a verbale.

RICCIO. Lei ricostruisce meravigliosamente l'istruzione formale, onorevole Valiante, quando esprime questi concetti; ma, ovviamente, si riporta nell'ambiente dell'attuale istruzione formale e non entra in quella che dovrebbe essere la forma del nuovo tipo cui abbiamo pensato.

Se rimaniamo alla istruzione formale con contraddittorio pieno, siamo su una certa posizione; se accettiamo, invece, l'altro tipo di istruzione formale, quello da lei sostenuto, preparatoria soltanto in relazione al dibattimento, allora siamo su altra posizione.

VALIANTE, *Relatore*. La mia opinione, che non credo in contrasto con la sua impostazione di principio, è che, per istruttoria nuova, possiamo immaginare qualsiasi cosa dal punto di vista tecnico ma, in materia di garanzie, non è possibile tornare indietro.

Se, oggi, l'istruttoria formale consente — e secondo la Corte costituzionale anche la sommaria — all'imputato certe garanzie, come possiamo pensare di tornare indietro? Sul piano tecnico nulla vieta di escogitare tutti gli strumenti procedurali che vogliamo ma, sul piano delle garanzie, non credo che ciò sia possibile. Vogliamo, forse, impedire al difensore, che già oggi assiste, sulla base dell'articolo 304-*bis*

del codice penale, ad una perizia, ad una ricognizione, di dire: « faccio riserva su questo tipo di ricognizione in quanto compiuta al di fuori delle regole processuali ? ». Questo intervento serve, se non altro, a stimolare il giudice istruttore ad esaminare criticamente la contestazione ed a provvedere. Assistenza del difensore significa che questi ha la facoltà di parlare.

Teoricamente concordo con la possibilità di ammettere il difensore allo svolgimento di tutti gli atti istruttori; mi preoccupa, soltanto, l'eventuale appesantimento dell'istruttoria, giustamente messo in rilievo da alcuni colleghi.

Il diritto del difensore di partecipare agli atti istruttori comporterebbe per il giudice l'onere di inviare gli avvisi necessari, naturalmente entro un preciso termine, al pubblico ministero, all'imputato; dovrebbe essere concesso un termine all'imputato per la nomina del difensore e passerebbero, naturalmente, molti giorni prima dell'inizio dell'assunzione degli atti istruttori. Questo è un problema grave dato che, molto spesso, alcuni atti istruttori vanno compiuti con urgenza ed un loro rinvio potrebbe pregiudicare la stessa istruttoria.

Per queste considerazioni, al fine di evitare un appesantimento dell'istruttoria, bisognerebbe contenere la presenza del difensore alla sola assistenza all'interrogatorio. Tutti gli altri atti istruttori ripetibili vanno compiuti esclusivamente dal giudice istruttore; mi riferisco agli atti necessari per decidere se prosciogliere l'imputato o rinviarlo a giudizio.

Desidero, pertanto, sostituire nel mio emendamento al punto 23) le parole: « nonché di assistere agli atti di istruzione » con le parole « nonché di assistere all'interrogatorio dell'imputato ».

PRESIDENTE. Il relatore Valiante è favorevole al testo del punto 20) nella formulazione da lui stesso presentata mentre modifica il proprio emendamento al punto 23), nel senso indicato.

MISASI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Sono favorevole all'emendamento Valiante sul punto 20), cioè: « Potere del giudice istruttore di compiere gli accertamenti generici e tutti gli atti non rinviabili al dibattimento, nonché quelli necessari per stabilire se sia possibile prosciogliere l'imputato o se invece si debba rinviarlo a giudizio ». C'è poi l'ultima parte che non afferisce a questa materia ma che ricordo: « Potere del giudice istruttore di disporre provvedimenti di coercizione processuale, sia personale che reale ».

La prima parte di questo emendamento migliora la formula del testo governativo e, soprattutto, elimina quella frase « ogni attività influente

sull'accertamento della verità » che avrebbe potuto creare diversi equivoci.

Per quanto riguarda il punto 23), prendo atto della volontà del relatore Valiante di cercare di evitare un appesantimento dell'istruttoria limitando, nel suo emendamento, l'assistenza del difensore al solo interrogatorio dell'imputato, ma il Governo ha forti perplessità anche in merito all'assistenza del difensore al solo interrogatorio. Prego, pertanto, gli onorevoli colleghi di rivedere le rispettive posizioni ed annuncio che il Governo si riserva, qualora fosse approvato l'emendamento Valiante, di ripresentare in Assemblea il proprio testo. Desidero, comunque, precisare che l'opposizione del Governo si basa soltanto su ragioni pratiche, proprio per evitare un inutile appesantimento dell'istruttoria.

PRESIDENTE. Vorrei sapere se i colleghi del gruppo comunista desiderano mantenere la prima parte del loro emendamento al punto 20), che è sostanzialmente uguale all'emendamento Valiante.

La prima parte dell'emendamento Guidi recita:

« Riconoscimento al giudice istruttore del potere di acquisire le prove generiche del reato e quelle specifiche non rinviabili a dibattimento, di perquisizione, di sequestro ed altri; nonché di richiedere al tribunale provvedimenti in ordine alla libertà personale dell'imputato ».

La prima parte dell'emendamento Valiante è la seguente:

« Potere del giudice istruttore di compiere gli accertamenti generici e tutti gli atti non rinviabili al dibattimento, nonché quelli necessari per stabilire se sia possibile prosciogliere l'imputato o se invece si debba rinviarlo a giudizio ».

L'onorevole Guidi mantiene la prima parte del suo emendamento ?

GUIDI. Come ho già avuto occasione di dire, il nostro emendamento si riferisce alla presenza attiva del difensore e mi è difficile esprimere una valutazione capoverso per capoverso. Ritengo, comunque, che l'emendamento vada mantenuto nel suo complesso, collegato anche al contraddittorio.

PRESIDENTE. Peraltro, la prima parte del suo emendamento, non si distacca gran che dalla prima parte dell'emendamento Valiante.

GUIDI. Con l'emendamento Valiante si introduce il concetto del compimento di tutti gli atti necessari al proscioglimento, cosa non prevista nel nostro emendamento. Ecco, perché, nasce il legame tra la presenza della difesa e la maggiore area di intervento del giudice istruttore.

PRESIDENTE. L'emendamento è dunque mantenuto. Si sono dichiarati contrari il relatore ed il Governo.

GALDO. Per dichiarazione di voto. A nome del gruppo del movimento sociale dichiaro di aderire all'ultimo emendamento Valiante, pregando, peraltro, il Presidente di metterlo in votazione per divisione, in quanto c'è una prima parte che attiene alle prove generiche ed a quelle non rinviabili in dibattimento, ed una seconda che si riferisce alle prove che servirebbero all'assoluzione dell'imputato.

Progondo la votazione per divisione dal momento che, come gruppo, voteremo a favore della prima parte e ci asterremo sulla seconda. La nostra astensione è puramente prudenziale. Non è, cioè, che non vogliamo che il giudice istruttore faccia certe cose ma, proprio in relazione a queste cose, nasce il problema della presenza del difensore.

Inoltre, onorevole Presidente, la pregherei di porre in votazione la prima parte dell'emendamento Valiante, fino alle parole che si riferiscono agli atti che può compiere il giudice istruttore genericamente; successivamente andrebbe posta in votazione la seconda parte dell'emendamento Valiante al punto 20).

Io ritiro il mio emendamento, al punto 23) che è così formulato:

Sostituire il punto 23) con il seguente:

« L'istruzione è segreta ma il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di intervenire negli esperimenti giudiziali, nelle perizie, nelle perquisizioni domiciliari e nelle ricognizioni.

Il pubblico ministero, l'indiziato e la persona offesa dal reato hanno diritto di presentare memorie, indicare elementi di prova e di proporre indagini per l'accertamento della verità ».

Però, se mi è consentito — ed il regolamento me lo consente — vorrei fare mio il testo integrale dell'originario emendamento Valiante, al punto 23), che il proponente ha abbandonato, sostituendolo con uno nuovo.

Il testo di questo emendamento che faccio mio è il seguente:

Sostituire il punto 23) con il seguente:

« Facoltà del pubblico ministero e della difesa di intervenire negli esperimenti giudiziali, nelle perizie, nelle perquisizioni domiciliari e nelle ricognizioni, e negli atti istruttori non ripetibili, nonché di assistere agli altri atti di istruzione; facoltà degli stessi, dell'imputato e della persona offesa dal reato di presentare memorie, di indicare elementi di prove e di proporre indagini per l'accertamento della verità ».

Onorevole Presidente, lei porrà naturalmente per primo in votazione, come il più lontano, il testo dell'emendamento Guidi, al punto 20), che prevede l'oralità, la pubblicità, ecc., sul quale noi ci aster-

remo. Ci ha, infatti, preoccupato quel che ha affermato il Sottosegretario, allorché ha fatto rilevare come in questo modo, l'istruzione diventi davvero un dibattimento. Vi è, poi, sempre al punto 20), l'emendamento Valiante. Ora, mi pare, che non si possa accettare l'alternativa: o l'istruttoria come la vede il deputato Guidi, o la presenza del difensore solo nell'interrogatorio. Vi è una terza posizione: presenza della difesa a tutti gli atti istruttori.

Ci asterremo, quindi, sull'emendamento Guidi; voteremo a favore del testo da noi proposto ed in via subordinata, ma speriamo di non doverlo fare, voteremo l'emendamento Valiante.

MANNIRONI. Annuncio che voterò contro l'emendamento proposto dal deputato Guidi al punto 20).

Sono indotto ad assumere questo atteggiamento dall'ampiezza delle facoltà concesse ai difensori delle parti, ampiezza che finirebbe per essere in netto contrasto con il concetto di snellezza che anima un po' tutta la nuova struttura che al processo si vuol dare. Concedere la partecipazione dei difensori anche nella fase istruttoria significa, praticamente, espletare un vero e proprio dibattimento, creando doppioni inutili se non pericolosi.

Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento Valiante al punto 20) nella formula ultima proposta. Nel dare, peraltro, il consenso a tale emendamento, desidero precisare che, a mio avviso, al giudice istruttore, per confermare l'innocenza o meno dell'imputato, debbono essere dati larghi poteri. Non vi possono essere limitazioni.

Attribuisco molta importanza alla fase dell'istruttoria perché di fronte ad un cittadino che si vede erroneamente imputato di un determinato reato e che non merita l'affronto di essere rinviato ad un pubblico dibattimento, il giudice istruttore non può soffrire limitazioni nell'accertamento della verità.

Questo è il mio concetto della fase istruttoria e desidero esser chiaro anche se accetto integralmente l'emendamento Valiante.

RICCIO. Sostanzialmente concordo con lo spirito dell'ultimo emendamento Valiante al punto 20); ho tuttavia alcune perplessità in merito alla sua formulazione.

Sono contrario all'emendamento Guidi per le ragioni da me già espresse.

Le perplessità sull'emendamento Valiante riguardano il contenuto effettivo della frase: « atti necessari per stabilire se si possa prosciogliere l'imputato o se si debba invece rinviarlo a giudizio ».

Un atto istruttorio ha una finalità di prova in relazione a due elementi: a quello della commissione del fatto o all'elemento dell'imputa-

bilità del fatto, ma non può avere come finalità una decisione circa il rinvio a giudizio. Questa finalità può emergere non dall'atto singolo, ma dalla concorrenza complessiva di un insieme di elementi, secondo la valutazione che sarà compiuta, in tutta coscienza, dal giudice istruttore.

Per queste considerazioni, concordando con lo spirito dell'emendamento Valiante, riterrei opportuno modificarne la forma.

Se si ritiene inesatta la dizione « ogni attività influente sull'accertamento della verità » di cui al testo governativo, possiamo dire « ogni attività influente sulla commissione del fatto da parte dell'imputato »; in ogni caso va usata una formulazione diversa da quella contenuta nell'emendamento Valiante.

PRESIDENTE. Desidero fare presente che l'emendamento Valiante è collegato a quanto abbiamo approvato al punto 16), cioè all'attribuzione al giudice istruttore del compimento dell'istruttoria al fine di accertare l'impossibilità di prosciogliere l'imputato e la necessità del rinvio a dibattimento.

RICCIO. Al punto 16) abbiamo fissato una delimitazione della istruttoria e della competenza funzionale del giudice istruttore; nell'emendamento Valiante, al punto 20), non delimitiamo una competenza funzionale, ma fissiamo la facoltà di compiere o meno un determinato atto. Questo atto deve essere qualificato *ab intrinseco* e non certo in rapporto ad una finalità di rinvio; il rinvio a giudizio è la conseguenza della valutazione complessiva degli atti da parte del giudice istruttore.

VALIANTE, *Relatore*. Desidero precisare che per « atto » non intendo un atto processuale vero e proprio. Quando parlo di « atti » del giudice istruttore, intendo riferirmi alle « attività ». Dal punto di vista logico, indipendentemente da questa precisazione, l'osservazione del collega Riccio è esatta, perché non è il singolo atto ad essere finalizzato al proscioglimento o al rinvio a giudizio, ma tutto il complesso delle attività. Nell'istruttoria si devono compiere gli accertamenti generici e quelli specifici per accertare la presunzione di innocenza dell'imputato.

PRESIDENTE. Stabilito il principio che per « atti » intendiamo « attività », ritengo che sarebbe opportuno lasciare al coordinamento la facoltà di meglio specificare questo concetto.

RICCIO. Le osservazioni del collega Valiante mi fanno sorgere alcune perplessità in relazione al fatto che il compimento di certi atti non sia fatto dal giudice istruttore per l'accertamento della prova del fatto

commesso, ma solamente in rapporto ad una valutazione soggettiva, che gli servirà per acquisire la convinzione di rinviare o meno l'indiziato a giudizio. Personalmente ritengo che l'istruttoria serva a preparare le prove per il dibattimento; non dobbiamo, comunque, creare un finalismo della prova nel momento molto delicato in cui si forma la convinzione del giudice.

AMATUCCI. Non dobbiamo dimenticare che il vero fine resta sempre quello dell'accertamento della verità.

VALIANTE, *Relatore*. Il collega Riccio ha ragione se si riferisce al singolo atto; noi, però, dobbiamo riferirci all'attività del giudice istruttore nel suo complesso.

PRESIDENTE. Il deputato Riccio, se lo ritiene opportuno, potrà presentare un emendamento; in caso contrario sarà posto in votazione il testo del punto 20) nella formulazione proposta dal relatore Valiante.

GUIDI. L'atteggiamento del gruppo comunista, rispetto alle tre votazioni, sarà il seguente: ovviamente difendiamo la nostra posizione; riteniamo che anche il primo emendamento Valiante si muova nella direzione di un riconoscimento della piena presenza del difensore nell'istruttoria; riteniamo, per contro, che l'ultimo suo emendamento sia restrittivo, prevedendo la presenza del difensore unicamente durante l'interrogatorio. Noi lo voteremo, anche se lo riteniamo abbastanza contraddittorio.

Alcuni interrogatori di testimoni possono avere notevole rilievo ed importanza ai fini dell'esercizio del diritto inviolabile della difesa. La non presenza della difesa a determinati interrogatori pensiamo che ne limiti di molto i diritti.

L'intervento del deputato Riccio pone una grossa questione. Mi pare che, a questo punto, sia necessario essere estremamente espliciti e precisi; riteniamo che l'attività del giudice istruttore non possa tendere alla instaurazione di un giudizio completo in tutti i suoi elementi. Anche con l'istruttoria, quale è oggi prevista nel nostro codice di procedura penale, tutta la dottrina è d'accordo nel ritenere che il rinvio a giudizio si ha quando sono acquisiti tutti gli elementi che lo giustificano, cioè non coincide con un'affermazione di verità.

A me sembra che l'emendamento Valiante voglia mantenere tale distinzione, altrimenti non si comprenderebbe neppure tutta la battaglia portata avanti anche dalla maggioranza. È evidente, quindi, che quegli atti, che possono in se stessi configurare una definizione del complesso

degli elementi da acquisire ai fini della prova, non vanno presi in considerazione e, viceversa, vanno acquisiti quegli elementi che giustificano il rinvio a giudizio.

È opportuna la discussione che si è aperta, proprio ai fini della distinzione dei due momenti. Non vi è dubbio che l'attività del giudice istruttore diretta all'assoluzione deve essere più pregnante, più penetrante...

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Tanto è vero che si conclude con una sentenza.

GUIDI. Ed è un accertamento, direi definitivo, almeno nel senso istruttorio. Comunque, non vi è dubbio sul fatto che si tratti di una acquisizione di verità circa la possibilità che l'imputato non abbia commesso il reato.

Per l'altra soluzione, invece — ecco perché l'attività deve essere anche qualitativamente diversa — si debbono acquisire gli elementi che giustificano il rinvio a giudizio. Di qui la ragione dello strumento diverso: ordinanza; di qui la ragione di un tipo di attività che, inevitabilmente, è meno penetrante.

Credo che queste osservazioni siano da tenere presenti in una risposta alle preoccupazioni avanzate.

PRESIDENTE. Data la complessità della votazione che dovremo effettuare, vi prego di porre attenzione. In primo luogo porrò in votazione la prima parte dell'emendamento Guidi al punto 20) che è così formulato:

« Riconoscimento al giudice istruttore del potere di acquisire le prove generiche del reato e quelle specifiche non rinviabili al dibattimento, di perquisizione, di sequestro ed altri ».

Successivamente passerò alla votazione dell'emendamento Valiante che sostituisce il punto 20) del testo del Governo.

Il testo definitivo dell'emendamento Valiante è il seguente:

« Potere del giudice istruttore di compiere gli accertamenti generici e tutti gli atti non rinviabili al dibattimento, nonché quelli necessari per stabilire se sia possibile prosciogliere l'imputato o se invece si debba rinviarlo a giudizio. Potere del giudice istruttore di disporre provvedimenti di coercizione processuale sia personale che reale ».

L'inciso che riguarda i provvedimenti di coercizione personale del giudice istruttore lo esamineremo successivamente. Sulla prima parte dell'emendamento Valiante concordano lo stesso relatore ed il Governo.

Dopo questa votazione porrò ai voti l'ultima parte dell'emendamento Guidi:

« Previsione rigorosa della oralità e della sommaria assunzione degli atti non ripetibili. Garanzia della pubblicità dell'istruttoria ».

Ricordo che il deputato Galdo aveva presentato al punto 20) il seguente emendamento:

« Attribuzione al giudice istruttore — con la facoltà di servirsi, per il compimento dei singoli atti, del suo cancelliere o della polizia giudiziaria — del potere di compiere ogni attività necessaria per acquisire le prove generiche del reato, e quelle specifiche non rinviabili al dibattimento; nonché di compiere perquisizioni, sequestri, ricognizioni e intercettazioni di corrispondenza e telefonica.

Il deputato Galdo mi ha comunicato di ritirarlo, per cui non lo porrò in votazione.

RICCIO. Mi permetterei di pregare il relatore Valiante, proprio in conseguenza della discussione testè svolta, di eliminare dal suo emendamento al punto 20) l'inciso « ...o se invece si debba rinviarlo a giudizio ». Nel caso in cui il relatore mantenesse l'emendamento, pregherei l'onorevole Presidente di votarlo per divisione, in quanto intendo proporre un emendamento soppressivo di questa parte.

Quanto è stato affermato dal deputato Guidi mi convince, perché mi pare, sotto l'aspetto logico, che rappresenti la conseguenza del mio ragionamento. In sostanza, il giudice istruttore ha l'obbligo di accertare e di acquisire tutte le prove che possano portare al proscioglimento dell'imputato. Non ha, invece, l'obbligo di acquisire tutte le prove che possano servire, o meno, di base per una condanna.

In rapporto, dunque, al momento del proscioglimento, giacché il proscioglimento si ha con sentenza e non con ordinanza, è chiaro che il giudice istruttore debba poter acquisire tutte le prove capaci di portare al proscioglimento.

Allora, quando ci fermassimo alla prima parte dell'emendamento Valiante là dove dice: « ...nonché quelli necessari per stabilire se sia possibile prosciogliere l'imputato... », credo che avremmo chiarito il concetto cui ci sforzavamo di arrivare.

VALIANTE, Relatore. Mi domando soltanto, accogliendo la tesi Riccio, come sia possibile che il giudice istruttore si veda riconosciuto il potere di rinviare a dibattimento...

RICCIO. È già detto al punto 16)...

VALIANTE, *Relatore*. Ma qui ci riferiamo al contenuto dell'istruttoria ! Al punto 16) abbiamo stabilito quale è il fine dell'istruttoria; ora stabiliamo quale è il contenuto della stessa. I singoli atti, o meglio ancora, l'attività del giudice istruttore, è svolta al fine di stabilire preliminarmente l'innocenza dell'imputato ma, subordinatamente, il rinvio a giudizio.

RICCIO. Signor Presidente, chiedo la votazione per divisione dell'emendamento Valiante.

PRESIDENTE. Metterò in votazione per divisione l'emendamento Valiante nel momento in cui mi verrà presentato l'emendamento soppressivo che ella ha preannunciato.

Do lettura della prima parte dell'emendamento Guidi al punto 20) su cui hanno espresso parere contrario il relatore ed il Governo:

« Riconoscimento al giudice istruttore del potere di acquisire le prove generiche del reato e quelle specifiche non rinviabili al dibattimento, di perquisizione, di sequestro, ed altri ».

La pongo in votazione

(*Non è approvata*).

Do lettura della prima parte dell'emendamento Valiante sostitutivo del punto 20):

« Potere del giudice istruttore di compiere gli accertamenti generici e tutti gli atti non rinviabili al dibattimento, nonché quelli necessari per stabilire se sia possibile prosciogliere l'imputato o se invece si debba rinviarlo a giudizio ».

Il collega Riccio propone il seguente emendamento:

All'emendamento Valiante sopprimere le parole: « o se invece si debba rinviarlo a giudizio ».

Trattandosi di un emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento delle parole di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

L'emendamento soppressivo Riccio è quindi, respinto.

Pongo in votazione tutta la prima parte dell'emendamento Valiante:

« Potere del giudice istruttore di compiere gli accertamenti generici e tutti gli atti non rinviabili al dibattimento, nonché quelli necessari per stabilire se sia possibile prosciogliere l'imputato o se invece si debba rinviarlo a giudizio ».

(*È approvata*).

Si è astenuto il gruppo del movimento sociale.

Pongo in votazione l'ultima parte dell'emendamento Guidi:

« Previsione rigorosa dell'oralità e della sommaria assunzione degli atti non ripetibili. Garanzia della pubblicità dell'istruttoria ».

(*Non è approvata*).

Resta la seconda parte dell'emendamento Valiante che è così formulata:

« Potere del giudice istruttore di disporre provvedimenti di coercizione processuale sia personale che reale ».

VALIANTE, *Relatore*. Chiedo di accantonare momentaneamente questa parte del mio emendamento perché riterrei opportuno trasformarla in un punto autonomo.

PRESIDENTE. Rimane così accantonato anche l'inciso contenuto nel primo comma dell'emendamento Guidi:

« nonché di richiedere al tribunale provvedimenti in ordine alla libertà personale dell'imputato ».

Sono, questi, principi che tratteremo unitariamente anche al corrispondente punto del disegno di legge « compreso l'esercizio del potere di coercizione processuale, sia personale (provvedimenti cautelari in ordine alla libertà personale) sia reale (provvedimenti di perquisizione, di sequestro, di intercettazione telefonica ed altri) », ed alla parte corrispondente all'emendamento Galdo « nonché di compiere perquisizioni, sequestri, ricognizioni e intercettazioni di corrispondenza e telefonica ».

Come proposto dal relatore Valiante, esamineremo questa materia al momento opportuno, come un punto autonomo da inserire nella legge delega.

Pertanto, se non vi sono osservazioni, il punto 20) con una lieve modifica formale rimane così formulato:

n. 20) « Potere del giudice istruttore di compiere gli accertamenti generici e tutti gli atti non rinviabili al dibattimento, nonché quelli necessari per stabilire se sia possibile prosciogliere l'imputato o, invece, se si debba rinviarlo a giudizio ».

Passiamo al punto 23). Do lettura del testo del disegno di legge:

« Intervento della difesa negli esperimenti giudiziali, nelle perizie, nelle perquisizioni domiciliari e nelle ricognizioni ».

Il deputato Galdo aveva presentato il seguente emendamento:

Sostituire il punto 23) con il seguente:

« L'istruzione è segreta ma il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di intervenire negli esperimenti giudiziali, nelle perizie, nelle perquisizioni domiciliari e nelle ricognizioni.

Il pubblico ministero, l'indiziato e la persona offesa dal reato hanno diritto di presentare memorie, indicare elementi di prova e di proporre indagini per l'accertamento della verità ».

Però, nel corso dell'odierna seduta ha dichiarato di ritirarlo per far proprio, invece, l'originario emendamento proposto dal relatore Valiante, e da questi abbandonato, per cui il testo dell'emendamento ora Galdo è il seguente:

Sostituire il punto 23) con il seguente:

« Facoltà del pubblico ministero e della difesa di intervenire negli esperimenti giudiziali, nelle perizie, nelle perquisizioni domiciliari e nelle ricognizioni, e negli atti istruttori non ripetibili, nonché di assistere agli altri atti di istruzione; facoltà degli stessi, dell'imputato e della persona offesa dal reato di presentare memorie, di indicare elementi di prove e di proporre indagini per l'accertamento della verità ».

Il relatore Valiante propone ora il seguente emendamento — sostitutivo di quello precedentemente presentato e fatto proprio dal deputato Galdo — che assorbe anche il punto 25) del testo base:

« Facoltà del pubblico ministero e dei difensori dell'imputato e della parte civile di presentare memorie e di indicare elementi di prova; facoltà degli stessi di intervenire negli esperimenti giudiziali, nelle perizie, nelle perquisizioni domiciliari e nelle ricognizioni e negli atti istruttori non ripetibili, nonché di assistere all'interrogatorio dell'imputato ».

Ricordo che il testo del punto 25) del disegno di legge è il seguente:

« Facoltà del pubblico ministero di assistere agli atti d'istruzione, nonché facoltà dello stesso pubblico ministero, dell'imputato e della persona offesa dal reato di presentare memorie, di indicare elementi di prova e di proporre indagini per l'accertamento della verità ».

Il deputato Martuscelli propone il seguente emendamento:

« Alla fine del punto 23) del disegno di legge aggiungere le seguenti parole: « negli interrogatori e nei confronti, nonché negli atti istruttori irripetibili ».

Il deputato Guidi ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il punto 23) con il seguente:

« Facoltà del pubblico ministero e della difesa di intervenire negli esperimenti giudiziali, nelle perizie, nelle perquisizioni domiciliari e nelle ricognizioni e negli atti istruttori non ripetibili, nonché di assistere agli altri atti di istruzione; facoltà degli stessi, dell'imputato e della persona offesa dal reato di presentare memorie, di indicare elementi di prova e di proporre indagini per l'accertamento della verità ».

RICCIO. Per dichiarazione di voto. Voterò a favore dell'emendamento Valiante ma desidero chiarire un aspetto sollevato dal deputato Guidi. A mio giudizio occorre distinguere, agli effetti della costituzionalità o incostituzionalità di certe posizioni, l'inviolabilità della difesa dall'organizzazione della difesa.

Che il difensore debba essere presente in ogni stato e grado del procedimento è pacifico e, se così non fosse, ci troveremmo di fronte alla violazione di un diritto che, per altro, è inviolabile. Ma quella che è la organizzazione della difesa, la dimensione della sua presenza, tutto questo non è strettamente costituzionale ma è applicazione di un principio costituzionale.

Contro la tesi Guidi secondo cui questa norma violerebbe la Costituzione, dichiaro che non mi sembra che la presenza fisica del difensore ad uno o ad altro atto istruttorio sia un fatto tale da violare o non violare il principio sancito dall'articolo 24 della Costituzione.

PRESIDENTE. Avendo il deputato Galdo ritirato il proprio emendamento originale, do lettura dell'ex emendamento Valiante fatto proprio dal deputato Galdo:

Sostituire il punto 23) con il seguente:

« Facoltà del pubblico ministero e della difesa di intervenire negli esperimenti giudiziali, nelle perizie, nelle perquisizioni domiciliari e nelle ricognizioni, e negli atti istruttori non ripetibili, nonché di assistere agli altri atti di istruzione; facoltà degli stessi, dell'imputato e della persona offesa dal reato di presentare memorie, di indicare elementi di prove e di proporre indagini per l'accertamento della verità ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Do lettura dell'emendamento Valiante sostitutivo del punto 23) del testo del Governo, con l'intesa che se sarà approvato, il punto 25) del

disegno di legge ed i correlativi emendamenti Guidi e Martuscelli si intenderanno assorbiti:

« Facoltà del pubblico ministero e dei difensori dell'imputato e della parte civile di presentare memorie e di indicare elementi di prova; facoltà degli stessi di intervenire negli esperimenti giudiziali, nelle perizie, nelle perquisizioni domiciliari e nelle ricognizioni e negli atti istruttori non ripetibili, nonché di assistere all'interrogatorio dell'imputato ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pertanto, il punto 23) che assorbe il punto 25) del disegno di legge rimane, con una lieve modifica formale, così formulato:

n. 23) « Facoltà del pubblico ministero e dei difensori dell'imputato e della parte civile di presentare memorie e di indicare elementi di prova; facoltà degli stessi di intervenire negli esperimenti giudiziali, nelle perizie, nelle perquisizioni domiciliari, nelle ricognizioni e negli atti istruttori non ripetibili, nonché di assistere all'interrogatorio dell'imputato ».

Rinvio il seguito dell'esame al pomeriggio di oggi.

La seduta termina alle 13,05.